

PROGRAMMA NAZIONALE EQUITÀ NELLA SALUTE 2021-2027

CCI 2021IT05FFPR002

Decisione di esecuzione C (2022) 8051 del 4 novembre 2022

DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (Si.Ge.Co) DELL'ORGANISMO
INTERMEDIO REGIONE BASILICATA

Allegato XVI – Regolamento (UE) 2021/1060

Versione 1.0 – novembre 2024

	Ruolo	Data	Rif. Versione
Redazione	Regione Basilicata - Direzione Generale Programmazione e Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie	5/11/2024	V 1.0
Verifica operativa			
Approvazione			
Trasmissione			

ELENCO DELLE MODIFICHE AL DOCUMENTO

ELENCO DELLE MODIFICHE AL DOCUMENTO

Rif. Versioni	Data	Descrizione modifiche	Soggetto revisore

1. Generale.....	6
1.1. Informazioni presentate	6
1.2. Informazioni alla data del 09/09/2024.....	6
1.3. Struttura del Sistema di Gestione e Controllo	7
2. Organismo intermedio Regione Basilicata	8
2.1. Descrizione dell'organizzazione e delle procedure relative alle sue funzioni delegate di cui agli articoli da 72 a 75	8
2.1.1. Informazioni sull'Organismo Intermedio Regione Basilicata.....	8
2.1.2. Funzioni e compiti delegati all'Organismo Intermedio Regione Basilicata	8
2.1.3. Organigramma dell'Organismo Intermedio Regione Basilicata.....	11
2.1.4. Indicazione delle risorse che si intende assegnare in relazione alle varie funzioni dell'Organismo Intermedio	13
2.2. Selezione delle operazioni in conformità dell'articolo 73 del Regolamento (UE) 2021/1060 ..	14
2.2.1. Selezioni delle operazioni: la metodologia.....	14
2.2.2. Procedure di selezione.....	15
2.2.3. Procedure per i beneficiari	16
2.2.4. Norme di ammissibilità	17
2.3. Gestione delle azioni di propria competenza in conformità dell'articolo 74 del Regolamento (UE) 2021/1060;.....	18
2.3.1. Gestione del Rischio;	18
2.3.2. Attività di gestione e controllo istruttorio;	18
2.3.3. Irregolarità e recuperi	19
3. Il circuito finanziario.....	19
4. Sistema elettronico.....	21
4.1. Descrizione, anche mediante un diagramma, del sistema o dei sistemi elettronici.....	21
4.1.1. Registrare e conservare in formato elettronico i dati di ciascuna operazione compresi, se del caso, i dati sui singoli partecipanti e una ripartizione dei dati sugli indicatori.....	21
4.1.2. Garantire che le registrazioni o i codici contabili di ciascuna operazione siano registrati e conservati e che queste registrazioni o codici forniscano i dati necessari all'elaborazione delle domande di pagamento e dei conti.....	23
4.1.3. Mantenere registrazioni contabili o codici contabili distinti delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari	26
4.1.4. Registrare tutti gli importi ritirati durante il periodo contabile di cui all'articolo 98, paragrafo 3, lettera b), e detratti dai conti di cui all'articolo 98, paragrafo 6, e le motivazioni di tali ritiri e detrazioni.....	26
4.1.5. Indicare se i sistemi sono effettivamente funzionanti e possono registrare in maniera affidabile i dati indicati nella data in cui viene compilata la descrizione di cui al punto 1.2	27
4.1.6. Descrivere le procedure atte a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei sistemi elettronici.....	27

4.1.7.	Descrivere le procedure atte a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei sistemi elettronici.....	27
5.	Trattamento dei dati personali (Privacy)	28

ACRONIMI E PRINCIPALI ABBREVIAZIONI

AdA	Autorità di Audit
AdG	Autorità di Gestione
CdS	Comitato di Sorveglianza
CE	Commissione Europea
D.G.R.	Deliberazione della Giunta Regionale
DNSH	Do No Significant Arm
DPCoe	Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
FESR	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
FSE+	Fondo Sociale Europeo Plus
Fondi SIE	Fondi Strutturali e di Investimento Europei
IMS-AFIS	Irregularity Management System – Portale AFIS
MEF- RGS IGRUE OFC	Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per il Rapporti Finanziari con l'Unione Europea Organismo che svolge la funzione contabile
OLAF	Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode presso la Commissione Europea
OSC	Opzioni di Semplificazione dei Costi
PCM-DPE	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
PNES	Programma Nazionale Equità nella Salute
PRigA	Piano di rigenerazione amministrativa
PRS	Politica Regionale di Sviluppo
PUC	Protocollo Unico di Colloquio
RDC	Regolamento Disposizioni Comuni – Reg. (UE) n. 2021/1060
ReGiS	Sistema elettronico per la registrazione, la conservazione e lo scambio dei dati
S3	Strategia regionale per la specializzazione intelligente
SiGeCo	Sistema di Gestione e Controllo
SFC	Sistema informativo per la gestione dei fondi europei
SNM – MEF IGRUE	Banca Dati Unitaria presso il MEF- RGS IGRUE

1. GENERALE

1.1. Informazioni presentate

Con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8051 del 4 novembre 2022, è stato approvato il Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (di seguito anche "PN" o "Programma"), a titolarità del Ministero della Salute, dedicato a rafforzare i servizi sanitari, mediante la **Priorità 1**, e a renderne più equo l'accesso attraverso la **Priorità 2**, nell'ottica di sviluppare un'azione di sistema e di capacitazione dei sistemi sanitari regionali in sette Regioni del Paese (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Basilicata, Sardegna, Sicilia) in cui si registrano minori livelli di soddisfacimento degli standard definiti a livello nazionale (LEA, Livelli Essenziali di Assistenza) e maggiori difficoltà finanziarie e organizzative nella gestione del servizio sanitario.

In conformità con quanto previsto nel PN, è stata designata quale **Organismo Intermedio (OI)** la Regione Basilicata per le attività relative alle Aree d'intervento "Prendersi cura della salute mentale", "Il genere al centro della cura" e "Maggiore copertura degli screening oncologici" da attuare nel territorio regionale.

Con Delibera 6 ottobre 2023 n. 621, è stato approvato lo schema di convenzione tra il Ministero della Salute e la Regione Basilicata ed è stato nominato il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie quale responsabile dell'Organismo Intermedio. La Convenzione è stata sottoscritta in data 20 dicembre 2023 ed approvata con Decreto del Segretario generale del Ministero della Salute n. 65 del 22 dicembre 2023.

L'OI Regione Basilicata, ai sensi della suddetta convenzione, ha inteso adottare interamente il Sistema di Gestione e Controllo dell'AdG del PN Equità nella Salute 2021-2027 (nel seguito SiGeCo PNES) a cui si rimanda integralmente per la puntuale illustrazione delle procedure che lo stesso utilizza per l'espletamento delle funzioni.

Il presente documento illustra pertanto unicamente l'assetto organizzativo e funzionale dell'OI, unitamente alle funzioni delegate, tenuto conto degli specifici impegni previsti nella Convenzione relativamente all'attuazione delle attività affidate, così come disposto dall'art. 71 par. 3 Regolamento UE 2021/1060, mentre per la descrizione integrale del sistema di gestione e controllo del Programma, si rinvia integralmente a quanto approvato con Decreto ministeriale del 14.06.2024.

Il documento è quindi suscettibile di aggiornamenti in rispondenza a mutamenti del contesto normativo di riferimento, ovvero a esigenze organizzative e operative che dovessero manifestarsi nel corso dell'implementazione del Programma. In conformità a quanto previsto dall'art. 69 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'allegato XIII, il documento si completa della pista di controllo redatta ai sensi dell'art. 69 del Reg UE 2021/1060 con riferimento al flusso di attività e di verifiche che documenta a livello di operazione la corretta applicazione del sistema procedurale messo in atto per la selezione e la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione stessa.

Il presente documento, unitamente al SiGeCo PNES, ivi inclusa la relativa manualistica, è vincolante per l'attuazione delle azioni delegate all'OI Regione Basilicata e, pertanto, è adottato e trasmesso a tutte le strutture interessate. Per consentirne la più ampia divulgazione, in occasione della sua adozione, sono previste sessioni formative/informative sui contenuti, sulle procedure e sugli strumenti del presente documento e, se del caso, anche sui successivi aggiornamenti dello stesso.

1.2. Informazioni alla data del 05/11/2024

Le informazioni fornite nel presente documento descrivono, alla data di rilascio indicata in copertina, le procedure poste in essere, tenuto conto delle specificità del proprio contesto organizzativo e procedurale, dall'Organismo Intermedio Regione Basilicata, in conformità con il Si.Ge.Co. dell'AdG, per assicurare la

sana gestione finanziaria delle funzioni delegate e, in particolare, per le attività relative alle tre aree d'intervento "Prendersi cura della salute mentale", "Il genere al centro della cura" e "Maggiore copertura degli screening oncologici".

Conformemente a quanto prescritto dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento vengono, dunque, fornite indicazioni relative alla organizzazione dell'Organismo Intermedio coinvolto nel Sistema di gestione e controllo delle attività finanziate dal PN e alla ripartizione delle funzioni specifiche all'interno dell'Organismo stesso.

Il presente documento, approvato con deliberazione della Giunta regionale, in qualità di Organismo Intermedio, costituisce uno strumento suscettibile di aggiornamenti in rispondenza a mutamenti del contesto normativo e procedurale di riferimento, ovvero ad esigenze organizzative ed operative che dovessero manifestarsi nel corso di attuazione del programma, pertanto eventuali aggiornamenti e/o integrazioni al presente documento verranno adottati con appositi e successivi atti amministrativi, comunicati all'Autorità di Gestione dall'OI Regione Basilicata.

Il documento viene reso disponibile sul sito istituzionale del Programma al seguente link: <https://www.pnes.salute.gov.it/portale/pnes/homePNES.jsp>, oltre che alla sezione dedicata del sito istituzionale della Regione Basilicata.

1.3. Struttura del Sistema di Gestione e Controllo

Coerentemente con quanto descritto nel paragrafo "Principi generali dei Sistemi di Gestione e Controllo" dell'Allegato II "Indicazioni per i Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo) 2021-2027" della Deliberazione del 22/12/2021 n. 78 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) "Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022, il presente SiGeCo, risponde all'esigenza di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile.

Nell'ambito del PN Equità nella Salute, in conformità a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2023 n. 1527 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2023 n. 1755, l'Organismo Intermedio Regione Basilicata sarà impegnato nella realizzazione dei progetti previsti dal Piano Operativo, approvato con Decreto del Capo Dipartimento della Programmazione, dei Dispositivi medici, del Farmaco e delle Politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute n. MDS-DPDMF-26 del 03/05/2024 e disporrà di risorse finanziarie complessive pari a € 12.003.732 , di cui € 4.281.598 sul FESR e € 7.182.133 di risorse su FSE+.

Il PNES in Basilicata si inserisce nell'ambito della più ampia strategia della programmazione sanitaria regionale e nazionale, in coerenza sia con la Programmazione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 Obiettivo strategico (OP4) "Europa più sociale ed inclusiva" - Azione 8.6 del PR Basilicata sia con la programmazione di assistenza territoriale PNRR. In particolare, il PNES in Basilicata ha finalità complementari con la componente 1 missione n. 6 dedicata alle reti di prossimità e all'assistenza territoriale.

Ogni linea di investimento, affidata per la gestione ai Dirigenti Responsabili delle politiche sanitarie regionali per salute mentale, screening oncologici e medicina di genere, mira a consolidare i servizi territoriali per assicurare un accesso più equo ed integrato delle cure alla popolazione. Una delle azioni sistemiche individuate prevede, anche, la sperimentazione di un nuovo modello organizzativo che ruota intorno alla costituzione di equipe PNES multidisciplinari formate, stabili e trasversali per assicurare

maggior efficacia e qualità delle prestazioni offerte e l'inclusione attiva delle fasce di popolazione più vulnerabili.

2. ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE BASILICATA

2.1. Descrizione dell'organizzazione e delle procedure relative alle sue funzioni delegate di cui agli articoli da 72 a 75

2.1.1. Informazioni sull'Organismo Intermedio Regione Basilicata

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'Autorità di Gestione, ferma restando la sua responsabilità, ha designato più Organismi Intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti: i pertinenti accordi sono stati formalmente dettagliati in una Convenzione e registrati per iscritto. Gli accordi di delega tra AdG e l'OI individuano le funzioni delegate e le modalità del loro svolgimento, nonché la funzione di supervisione e controllo che l'AdG deve svolgere nei confronti degli stessi.

In conformità con quanto previsto nel PN, è stato quindi designato l'Organismo Intermedio (OI) Regione Basilicata, con Atto di delega delle funzioni: Convenzione tra il Ministero della salute e la Regione Basilicata approvata con Decreto del Segretario Generale n. 49 del 24 novembre 2023.

2.1.2. Funzioni e compiti delegati all'Organismo Intermedio Regione Basilicata

Per la disciplina dei rapporti tra Ministero della Salute, in qualità di Autorità di Gestione, e l'OI è stata sottoscritta in data 20/11/2023 una Convenzione, in applicazione dell'art. 71, par. 3, del RDC avente durata fino alla conclusione della Programmazione 2021-2027 che disciplina i rapporti giuridici tra il Ministero della Salute, DPDMF, Ufficio 4 ex Segretariato generale, in qualità di Autorità di Gestione del PN Equità nella salute, e l'Organismo Intermedio Regione Basilicata per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito delle Priorità e delle aree di intervento del Programma.

In linea con quanto previsto nel Programma, alla Regione Basilicata sono state delegate, dall'Autorità di gestione, funzioni e compiti relativi alle aree di intervento "Prendersi cura della salute mentale", "Porre il genere al centro della cura" e "Assicurare una maggiore copertura degli screening oncologici" sia per quanto riguarda le operazioni finanziate dal FSE+ sia per quelle finanziate dal FESR.

In relazione alle operazioni di propria competenza, le funzioni e i compiti delegati dall'Autorità di Gestione sono:

1. selezione delle operazioni in conformità dell'articolo 73 del Regolamento (UE) 2021/1060;
2. attività di gestione in conformità all'articolo 74 del Regolamento (UE) 2021/1060, con l'esclusione delle verifiche di gestione che rimangono in carico all'AdG;
3. registrazione e conservazione elettronica dei dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità all'allegato XVII del Regolamento (UE) 2021/1060;
4. assicurazione della sicurezza, integrità e riservatezza dei dati e autenticazione degli utenti.

In linea generale, l'organismo intermedio ha l'obbligo di:

1. definire ed adottare il proprio sistema di gestione e controllo 2021-2027, in conformità con il sistema di procedure e di controllo dell'AdG, opportunamente adattato, tenuto conto delle specificità del proprio contesto organizzativo e procedurale, e trasmettere a quest'ultima il documento descrittivo del sistema, corredato delle procedure interne e delle modalità con cui viene assicurata la pista di controllo per le operazioni selezionate

- dall'Organismo Intermedio, in conformità con quanto previsto dall'art. 69 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'allegato XI;
2. informare l'AdG in merito a eventuali aggiornamenti del sistema di gestione e controllo adottato, intervenuti a seguito di cambiamenti del proprio contesto organizzativo e normativo procedurale;
 3. assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del PN, i necessari raccordi con l'AdG, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dall'AdG medesima;
 4. contribuire, in raccordo con l'AdG, alla definizione della strategia finalizzata a porre in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
 5. contribuire, per gli ambiti di propria competenza, alla valutazione dei rischi e alla definizione della strategia per le verifiche di gestione comprendenti verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni;
 6. partecipare attivamente ai momenti di coordinamento istituiti a livello nazionale, in particolare alle riunioni del Comitato di sorveglianza del PN;
 7. predisporre il documento contenente le "Linee Programmatiche di intervento, in coerenza con quanto previsto dal Programma, riportante una prima pianificazione delle modalità di attuazione degli interventi, dei relativi cronoprogrammi, dei fabbisogni finanziari per ciascuna annualità, nonché dei risultati attesi e dei target previsti rispetto agli indicatori del programma. Detto documento confluisce, entro il 31/12/2023 nel Piano Operativo triennale di dettaglio, riportante l'indicazione delle singole operazioni, che dovrà essere aggiornato annualmente e/o ogni qualvolta se ne riscontri la necessità. Gli aggiornamenti annuali dovranno essere trasmessi entro il 31 dicembre di ogni anno. L'ultimo Piano dovrà essere trasmesso entro il 31 dicembre 2028 e dovrà evidenziare tutte le attività di competenza dell'Organismo intermedio necessarie alla chiusura del programma;
 8. fornire le informazioni ed i dati relativi ai progressi compiuti all'ultimo Piano approvato e provvedere tempestivamente, tramite le apposite funzionalità del sistema informativo del Programma, alla registrazione e validazione dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale inclusi i dati relativi agli indicatori e ai target intermedi e finali, con particolare riferimento a quelli fissati nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 settembre e il 20 novembre, al fine di assicurare il rispetto delle previsioni dell'articolo 42 del Regolamento (UE) 2021/1060;
 9. individuare i beneficiari con atto amministrativo (convezione, protocollo di intesa, etc.) che regoli i rapporti e gli impegni reciproci o con procedure di evidenza pubblica al fine di garantire l'osservanza, a tutti i livelli, dei regolamenti europei e delle disposizioni del PN, dandone tempestiva informazione all'AdG;
 10. selezionare le operazioni garantendo la conformità ai criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e alle norme europee e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione.

Al riguardo, l'Organismo Intermedio garantisce che eventuali operazioni avviate precedentemente all'approvazione dei criteri di selezione, risultino a questi conformi e formalizza gli esiti della relativa verifica in apposita nota; garantisce inoltre il rispetto delle norme europee in materia di pubblicità a far data dall'ammissione a finanziamento dell'operazione al programma. L'organismo Intermedio ha, inoltre, l'obbligo di:

1. garantire che gli interventi destinati a beneficiare del finanziamento del PN concorrano al conseguimento dei pertinenti obiettivi specifici;

2. comunicare all'AdG, in via preventiva, l'eventuale ricorso alla complementarità tra Fondi strutturali di cui all'art. 25 del Regolamento (UE) 2021/1060 e conformemente a quanto previsto dal PN;
3. informare l'AdG in merito a eventuali procedimenti di recupero, secondo la periodicità e i termini stabiliti dall'AdG, e tenere una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi;
4. informare tempestivamente l'Autorità di Audit (AdA), individuata presso l'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'UE (IGRUE), tenendone informata l'AdG del PN, in merito a eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni finanziate dal PN, e collaborare alla tutela degli interessi del Ministero della Salute;
5. predisporre ed inviare la dichiarazione delle spese sostenute dai beneficiari e dalla Regione in qualità di OI all'AdG del PN, corredata della documentazione relativa alle spese sostenute e ai controlli effettuati, per il tramite del sistema informatico dell'AdG e della contabilità speciale attivata sul Sistema informativo IGRUE per la programmazione 2021-2027;
6. assicurare la gestione contabile e finanziaria con risorse vincolate alle operazioni, fornendo evidenza di un sistema di contabilità separata a livello di beneficiari nell'attuazione degli interventi;
7. assicurare l'utilizzo del sistema informativo dell'AdG anche da parte dei beneficiari per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati contabili relativi alle linee di attività attribuite;
8. assicurare, anche presso i beneficiari e gli organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi, una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche di gestione, al monitoraggio, alla
9. valutazione delle attività, allo svolgimento della funzione contabile, agli audit e a garantire il rispetto della pista di controllo del PN, secondo quanto disposto dall' art. 69, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
10. ricevere, verificare, convalidare e trasmettere all'AdG attraverso il sistema informativo, per ciascuna operazione e secondo le modalità previste negli atti di delega, le richieste di trasferimento delle risorse finanziarie per il pagamento o il rimborso delle spese dei beneficiari e adempiere a tutto quanto di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema informativo, della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del termine di 80 giorni per i pagamenti ai beneficiari, secondo quanto disposto dall'art. 74 del Regolamento (UE) 2021/1060;
11. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio procedurale, fisico e finanziario inseriti dall'OI, dai beneficiari e dagli altri organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi nel sistema di monitoraggio, rilevati per ciascuna operazione e a livello di beneficiario;
12. inviare periodicamente all'AdG le previsioni delle dichiarazioni di spesa per l'anno in corso, secondo la procedura stabilita dall'AdG, al fine di monitorare l'avanzamento della spesa ed evitare il disimpegno e di osservare l'adempimento di cui all'art. 105 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
13. fornire la necessaria collaborazione all'AdA per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti europei, in particolare la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo, l'esecuzione dei controlli di II livello e il rilascio della dichiarazione a conclusione del PN;

14. esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall'Ada e fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria a consentire un adeguato riscontro da parte dell'AdG;
15. cooperare alla redazione della dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell'allegato XVIII del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
16. garantire che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'AdG al beneficiario (art.82 Regolamento (UE) n. 2021/1060);
17. garantire, anche da parte degli altri beneficiari delle linee di attività, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 50 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
18. comunicare all'AdG, entro il mese successivo al termine di ogni trimestre, le irregolarità oggetto di un primo accertamento, a seguito delle valutazioni e delle verifiche di competenza e dalla procedura adottata dall'AdG;
19. assicurare il rispetto dei principi orizzontali e osservare la normativa comunitaria di riferimento, in particolare in materia di concorrenza, ammissibilità della spesa, informazione e pubblicità nonché, con riguardo alle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del Programma;
20. elaborare per quanto di competenza e collaborare con la AdG per l'inoltro alla Commissione delle informazioni per il riesame annuale della performance (art.41 Regolamento (UE) n. 2021/1060), per la trasmissione dei dati del Programma (art.42 Regolamento UE 1060/2021), per la relazione finale in materia di performance (art.43 Regolamento (UE) n. 2021/1060) e per la valutazione del programma (art.44 Regolamento (UE) n. 2021/1060);
21. collaborare all'espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico della AdG dalla normativa europea in vigore, per tutta la durata della Convenzione.

Per il dettaglio circa gli obblighi degli Organismi intermedi, si rimanda alla Convenzione sottoscritta da ciascuno di essi e l'AdG.

Inoltre, al fine di evitare di incorrere nel disimpegno delle risorse del Programma, ai sensi dell'art. 105 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'OI è tenuto a trasmettere tempestivamente, tramite il sistema, tutti i dati e la pertinente documentazione necessaria a consentire l'esecuzione delle verifiche di I livello, attestante le spese ammissibili effettivamente sostenute e quietanzate conformemente a quanto previsto dalle procedure di gestione e controllo del Programma, nel rispetto dei target di spesa, assegnati periodicamente dall'AdG.

2.1.3. Organigramma dell'Organismo Intermedio Regione Basilicata

Il modello organizzativo prescelto per garantire il corretto funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo dell'OI Regione Basilicata, si ispira ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, rispettando la distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni di adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, attribuite in via esclusiva ai dirigenti e alle strutture organizzative della Regione stessa. In quest'ottica, l'attribuzione dei diversi compiti si basa su un modello in cui l'assetto istituzionale della struttura organizzativa regionale si integra, per l'attuazione del PNES, con il quadro delle funzioni e delle regole dettate dalla normativa comunitaria.

L'Organismo Intermedio opera direttamente e attraverso gli Uffici della Direzione generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie e della Direzione generale per la salute e le politiche della persona, a diverso titolo coinvolti nell'attuazione del PNES, a cui vengono attribuite responsabilità, competenze e risorse finanziarie correlate alle attività di programmazione, gestione, controllo e pagamento degli interventi cofinanziati dal PNES.

Gli Uffici Responsabili dell'Attuazione (RdA), per ciascuna delle Azioni in cui si articola il PNES di competenza dell'O.I., sono di seguito riportati nella tabella 1.

AREA TEMATICA PNES	ID PROGETTO	TITOLO PROGETTO	RdA
Screening oncologici	BA.4k.2_01 BA.4k.2_02 BA.4k.2_03	Potenziamento dello screening del tumore del colon-retto Potenziamento dello screening mammografico Potenziamento dello screening del tumore della cervice dell'utero.	Direzione Generale
Il genere al centro della cura	BA.4k.2_04	Consultori H12 per la medicina di genere	Direzione Generale
Il genere al centro della cura	BA.4k.2_05 BA.4k.3_01	Formazione sulla salute di genere per un servizio sanitario più inclusivo Genere e salute: indagine epidemiologica multidisciplinare	Ufficio Risorse Umane SSR
Screening oncologici	BA.4k.2_06	Potenziamento dello screening: più personale per una migliore prevenzione sia nei punti fissi che mobili	Ufficio Risorse Umane SSR
Prendersi cura della Salute mentale	BA.4k.3_02	Salute mentale: rete integrata	Direzione Generale
Prendersi cura della Salute mentale	BA.4k.3_03	Psico-oncologia integrata: per una presa in carico multidisciplinare	Direzione Generale
Screening oncologici	BA.4.5.1_01 BA.4.5.1_02 BA. 4.5.2_01	Screening oncologici: potenziamento strutturale	Ufficio Risorse Finanziarie SSR
Screening oncologici	BA.4.5.1_03	Acquisto di n.1 Ambulatorio mobili dedicati alla prevenzione "Motorhome" e reclutamento del personale che vi opererà	Ufficio Sanità digitale e PNRR
Il genere al centro della cura	BA.4.5.1_04	Adeguamento/ Potenziamento tecnologico dei Consultori Familiari	Ufficio Sanità digitale e PNRR
Prendersi cura della Salute mentale	BA.4.5.1_05	Ristrutturazione e adeguamento degli spazi per la salute mentale	Ufficio Risorse Finanziarie SSR

Tabella 1- Uffici RdA

In conformità a quanto richiesto dai Regolamenti, viene di seguito riportato l'organigramma relativo all'OI comprensivo delle relative articolazioni interne.




Figura 1- organigramma OI

Unità operativa

Direzione Generale per la Programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie

Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona.

Funzione svolta

- Definizione e predisposizione del Sistema di Gestione e Controllo dell'OI e implementazione della procedura;
 - Adozione di standard internazionali di gestione dei processi;
 - Definizione di strumenti di pianificazione, nonché di Manuali per la gestione e attuazione recanti metodologie e procedure standard;
 - Definizione della metodologia e dei criteri di selezione e delle modalità di attuazione delle operazioni da finanziare;
 - Selezione e valutazione delle operazioni;
- Interfaccia con i Beneficiari, mediante:
- ~ supporto nella definizione di procedure, strumenti operativi e modalità attuative
 - ~ supporto per la realizzazione dei progetti;
 - ~ supporto nella definizione di sistemi e procedure di rendicontazione;
 - ~ supporto nell'alimentazione dei processi di rendicontazione, nella tenuta della contabilità di progetto e nella predisposizione della documentazione rendicontuale;
 - ~ Registrazione e archiviazione dei fascicoli di progetto e dei flussi documentali.

Unità di personale impiegate

1 Dirigenti

1 Funzionario

3 Esperti

n. 3 Dirigenti;
n. 7 Funzionari;
n. 3 risorse esterne
(Programma)

Tabella 2. - Funzionigramma dell'OI Regione Basilicata

2.1.4. Indicazione delle risorse che si intende assegnare in relazione alle varie funzioni dell'Organismo Intermedio

Aree Tematiche	n. progetti	Risorse Assegnate
Il Genere al Centro della Cura	4	€ 2.795.000,00
Prendersi Cura della Salute Mentale	3	€ 3.631.514,00

Maggiore Copertura degli Screening Oncologici	8	€ 5.577.218,00
TOTALE	15	€ 12.003.732,00

2.2. Selezione delle operazioni in conformità dell'articolo 73 del Regolamento (UE) 2021/1060

2.2.1. Selezioni delle operazioni: la metodologia

La metodologia e i criteri di selezione delle operazioni del PN Equità nella Salute 2021-2027 sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 7 febbraio 2023, (rivisti e da ultimo approvati dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 20 marzo 2024), come stabilito dall'art. 40, del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e come rappresentato nel verbale condiviso ed approvato dal medesimo Comitato.

I criteri di selezione delle operazioni da finanziare a valere sul PN Equità nella Salute si articolano in:

- **Requisiti di ricevibilità**, volti a verificare gli aspetti formali relativi al rispetto dei tempi di trasmissione del progetto e alla completezza della relativa documentazione, in assenza dei quali l'intervento/progetto non può esser considerato ricevibile;
- **Criteri di ammissibilità**, volti ad individuare, tra i progetti presentati, quelli che potranno accedere alla successiva fase della valutazione e, sulla base delle risultanze di tale fase, alla conseguente ammissione a finanziamento;
- **Criteri di valutazione**, volti a misurare la qualità dei progetti/operazioni ritenuti ammissibili collegata ai contenuti del progetto e/o ai soggetti proponenti e che comportano una valutazione quali/quantitativa in merito alla rispondenza del progetto alla strategia generale e obiettivi del PN;
- **Criteri di premialità**, volti all'individuazione, a parità di valutazione tecnica, della sussistenza di condizioni che concorrono ad una premialità di punteggio e/o di percentuale di contributo. Possono rispondere, ad esempio, ad obiettivi di innovatività e trasferibilità degli interventi nonché di integrazione con altri Programmi Nazionali e Regionali e ad obiettivi di parità di genere, pari opportunità e non discriminazione.

La metodologia e i criteri individuati sono suscettibili di eventuali successive integrazioni e/o modificazioni in sede del Cds del PN, che si intenderanno richiamate ed applicabili. Parimenti, gli stessi sono oggetto di specificazione nell'ambito delle singole procedure di attivazione emanate per la selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento e la cui implementazione contempla appositi manuali di valutazione o, comunque, disposizioni atte a disciplinare, in maniera compiuta, l'attività di selezione dei progetti.

I criteri di ammissibilità, di valutazione e di premialità sono cogenti: dovranno, pertanto, necessariamente essere inseriti nei bandi/avvisi pubblici/procedure relativi alla specifica Azione di cui trattasi, tenendo conto della pertinente tipologia di operazione. Si evidenzia che i criteri individuati non riportano indicazione di punteggi (peso e priorità); tali elementi sono rinviati alle singole procedure attuative (ad es. bandi, avvisi pubblici), in funzione delle peculiarità dei singoli procedimenti. Inoltre, i criteri suddetti potranno scendere ad un livello di dettaglio maggiore in sede di attuazione.

L'Organismo Intermedio si impegna, inoltre, a garantire il rispetto dei principi di pubblicizzazione dei criteri di selezione adottati e di trasparenza in fase di attuazione delle operazioni. I criteri di selezione rappresentano il quadro di riferimento nell'ambito del quale l'OI attiva il processo di selezione e approvazione delle operazioni. Si evidenzia che, nel caso di operazioni connesse all'attuazione del PN avviate prima dell'approvazione dei criteri di selezione, saranno verificati la coerenza di tali operazioni

con le indicazioni contenute nei criteri di selezione approvati ed il rispetto di quanto previsto dall'articolo 63 del Regolamento citato.

2.2.2. Procedure di selezione

In conformità con le disposizioni di cui all'art. 73 par. 2 lettera d) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'Organismo Intermedio è tenuto ad accertare, prima dell'approvazione dell'operazione da cofinanziare, che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria. Tale verifica dovrà essere realizzata ogni qual volta il beneficiario si configuri quale soggetto diverso da un ente locale e/o da una pubblica amministrazione titolari di competenze istituzionali esclusive nelle materie oggetto di intervento. L'attività di verifica sarà espletata dall'OI attraverso specifici ambiti di controllo, presenti nella check-list sulla selezione delle operazioni, allegata al Manuale delle procedure dell'AdG, recante i principali elementi per procedere all'accertamento delle condizioni di cui al predetto art. 73. Si intendono pertanto qui richiamate le procedure approvata con Decreto ministeriale n. 168 del 25.10.2024. Successive integrazioni e/o variazioni adottate a scala di programma saranno pertanto applicabili anche con riferimento alle operazioni previste nel Piano Operativo.

Per quanto concerne le procedure di selezione delle operazioni, in relazione a quanto stabilito nel documento relativo alla "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni", approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2024, al quale si rimanda integralmente, in primo luogo, l'Organismo Intermedio ha il compito di garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente a procedure e criteri che, nel rispetto dei principi orizzontali contenuti all'art. 9 e delle disposizioni normative contenute all'art. 73 del Regolamento (UE) n. 2021/1060,:

- a) garantiscano modalità procedurali e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, in grado di assicurare l'accessibilità per le persone con disabilità, la parità di genere tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale;
- b) garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;
- c) assicurino il rispetto del principio di demarcazione e complementarità tra l'azione del PN e quella degli altri programmi a vario titolo coinvolti – alle scale territoriali di riferimento – nell'attuazione delle politiche di sviluppo urbano sostenibile;
- d) garantiscano che l'operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione dei Fondi interessati e possa essere attribuita a una categoria di operazione individuata nella o nelle priorità del Programma;
- e) consentano al beneficiario di disporre di un documento contenente le indicazioni per il sostegno ricevuto, compresa l'esplicitazione dei requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario ed il termine per l'esecuzione, come pure i requisiti riguardanti l'informazione, la comunicazione e la visibilità;
- f) permettano di accertare che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità prima dell'approvazione dell'operazione;
- g) permettano di accertarsi che, ove l'operazione abbia preso avvio prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'OI, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione;
- h) garantiscano che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 Regolamento (UE) n. 2021/1060 o che costituirebbero

trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a) Regolamento (UE) n. 2021/1060;

- i) che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;
- j) garantiscano che l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

Sarà, inoltre, necessario garantire l'assenza del doppio finanziamento attraverso le misure infra specificate alla voce "Verifiche di gestione", di cui si occupa esclusivamente l'Autorità di Gestione. A riguardo, il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 9 e dal comma 1 dell'art. 73 del Regolamento (UE) 2021/1060 (non discriminazione, trasparenza, accessibilità per le persone con disabilità, parità di genere, rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sviluppo sostenibile e politica dell'Unione in materia ambientale) verrà garantito secondo specifiche modalità.

In particolare, il rispetto del **principio di non discriminazione** verrà assicurato nei criteri e nelle procedure, attraverso il rispetto della normativa rilevante in tema di prevenzione di qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale; il **principio di trasparenza** verrà assicurato mediante l'applicazione della normativa in tema di trasparenza del procedimento amministrativo e attraverso l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del RDC, in tema di trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi. Tale principio sarà altresì garantito in tutte le fasi di valutazione delle operazioni; nella fase di costituzione di commissioni di valutazione delle operazioni; nonché nella fase di comunicazione degli esiti delle valutazioni ai potenziali beneficiari con indicazione delle motivazioni per l'accettazione o per il rigetto delle domande.

Il rispetto del **principio dell'accessibilità delle persone con disabilità** sarà invece assicurato attraverso l'esplicito richiamo nelle procedure di attuazione ai diritti delle persone con disabilità (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con Disabilità, UNCRPD), prevedendo, se del caso, incentivi e premialità tra i criteri di selezione; i criteri di premialità saranno utilizzati anche per garantire la parità tra uomini e donne.

Inoltre, relativamente al tema dello sviluppo sostenibile, in linea con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, le tipologie di azioni proposte sono state giudicate compatibili con il principio DNSH - Do No Significant Harm. Un'attività è compatibile con il principio DNSH se contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei sei obiettivi ambientali, non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali, è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste dal Regolamento ed è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione Europea.

Il rispetto del **principio del DNSH** sarà assicurato sia nelle fasi di programmazione, previsione dei criteri di selezione delle operazioni, di ammissibilità, di valutazione o di premialità che consentano di assicurare il rispetto di detto principio a livello di procedura di selezione, nonché in quella di attuazione delle operazioni. Le procedure e i criteri adottati garantiscono la piena attuazione di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'art. 73 del Regolamento (UE) 2021/1060. In merito alle modalità si rinvia a quanto previsto dal SiGECO del PNES.

2.2.3. Procedure per i beneficiari

Come previsto dal Si.Ge.Co. dell'AdG "In conformità con l'art. 73, par. 3 del RDC, "è indispensabile che il beneficiario riceva un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno".

Tale garanzia avviene attraverso la predisposizione di uno specifico Manuale delle procedure che informa i beneficiari sulle procedure di selezione, valutazione e approvazione delle operazioni diversificate in relazione alla tipologia di macro-processo e alla forma di responsabilità gestionale”.

Per quanto riguarda l’OI Basilicata, tutti gli elementi suindicati (condizioni di sostegno, piano finanziario e spese ammissibili, output e risultati attesi, tempi di esecuzione e condizioni di erogazione, obblighi di informazione e pubblicità a carico del beneficiario, obbligo di contabilità separata e conservazione dei documenti) sono indicati nella Convenzione sottoscritta con i beneficiari (Aziende sanitarie). Per le specifiche relative agli adempimenti previsti in Convenzione e alla rendicontazione delle spese l’OI fornisce ai beneficiari un manuale/linee guida elaborato in conformità al manuale delle procedure dell’Autorità di gestione.

Inoltre l’O.I. Basilicata attraverso i progetti a titolarità fornirà alle Aziende sanitarie beneficiarie strumenti e modellistica per la realizzazione degli interventi, formazione del personale sanitario e socio-sanitario coinvolto dai beneficiari nelle attività previste per l’Area “Contrastare la povertà sanitaria”, supporto allo scambio di buone pratiche. In particolare l’OI Basilicata anche attraverso l’azione della UOC Integrazione sanitaria e socio-sanitaria per l’Equità nella salute, proporrà e validerà modelli d’intervento per assicurare un equo diritto alla salute.

Al fine di garantire che gli interventi destinati a beneficiare del finanziamento del PN concorrano al conseguimento dei pertinenti obiettivi specifici, si è previsto che

- il Piano degli interventi, allegato alla Convenzione sottoscritta dall’OI con ciascuna Azienda sanitaria beneficiaria, da compilare per partecipare alla selezione, venga strutturato nei progetti che costituiscono l’articolazione di quanto previsto nel Piano Operativo presentato;
- lo stesso Piano di interventi riporti l’indicazione puntuale dei target di output e di risultato da raggiungere in coerenza con il Piano Operativo approvato.

Nell’ambito del PNES, l’Organismo Intermedio individuerà, di volta in volta, la procedura di selezione delle operazioni più idonea alla tipologia e alla natura delle operazioni che intende finanziare. Le modalità/procedure di selezione delle operazioni per la realizzazione dei progetti definiti all’interno dei Piani Operativi degli Organismi Intermedi per la concreta attuazione del Programma Nazionale Equità nella salute, sono conformi alla normativa nazionale e comunitaria. Si rimanda al Manuale delle procedure per un dettaglio maggiore dei criteri di selezione e delle modalità/procedure di selezione delle operazioni.

Al fine di assicurare un coerente conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Operativo per ogni operazione verrà redatta una scheda operativa che potrà essere allegata alle convenzioni stipulate con le Aziende Sanitarie interessate.

2.2.4. Norme di ammissibilità

I contenuti del documento sulla metodologia e i criteri di selezione, e le eventuali modifiche, sono comunicate a tutto il personale interessato dell’OI.

L’art. 63 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 stabilisce che, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel medesimo Regolamento e quelle relative a ciascun Fondo, l’ammissibilità delle spese ai Programmi della politica di coesione dell’Unione 2021-2027 è determinata sulla base di norme nazionali. Nelle more dell’adozione di tali norme per la Programmazione 2021-2027, l’OI applica le disposizioni vigenti nel periodo 2014-2020 che vengono qui richiamate:

- con Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 è stato formalmente emanato il Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di Programmazione 2014/2020 (GU n.71 del 26-3-

2018) che definisce, tra il resto, i requisiti che devono essere soddisfatti affinché una spesa sia ritenuta ammissibile,

- sono, poi, intervenute in materia di ammissibilità, successive specificazioni per quanto attiene al FSE da parte della Autorità Nazionale di Coordinamento del Fondo in collaborazione con la CE e le Autorità di Gestione.

Operazioni c.d. “a titolarità” e operazioni c.d. “a regia”

Le procedure di selezione delle operazioni destinate al sostegno del PN possono essere classificate in due categorie principali:

- **operazioni c.d. “a titolarità”** nel caso in cui il Beneficiario sia l'Autorità di Gestione o l'OI. L'AdG/OI è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e degli adempimenti amministrativi accessori dell'operazione, quali le procedure di affidamento/appalto, il monitoraggio e la rendicontazione delle spese.

Per ciò che concerne le operazioni attuate attraverso il ricorso agli enti in-house, le stesse continueranno ad essere considerate “operazioni a titolarità” anche nell'eventualità in cui l'ente strumentale incaricato della relativa attuazione si configuri quale Soggetto Beneficiario;

- **operazioni c.d. “a regia”** nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto diverso dall'AdG/OI. Il Beneficiario è responsabile della realizzazione dell'operazione e degli adempimenti amministrativi connessi.

2.3. Gestione delle azioni di propria competenza in conformità dell'articolo 74 del Regolamento (UE) 2021/1060;

2.3.1. Gestione del Rischio;

L'OI assicura, nel corso dell'intero periodo di attuazione del PN, i necessari raccordi con l'AdG, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dall'AdG medesima.

In particolare l'OI contribuisce, in raccordo con l'AdG, alla definizione della strategia finalizzata a porre in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati e, per gli ambiti di propria competenza, alla valutazione dei rischi e alla definizione della strategia per le verifiche di gestione comprendenti verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni.

2.3.2. Attività di gestione e controllo istruttorio;

L'Organismo Intermedio Basilicata assicura i controlli istruttori volti a verificare la correttezza formale, la completezza e la regolarità della documentazione di spesa trasmessa dai beneficiari utilizzando apposite check list.

Nello specifico le verifiche di controllo istruttorio si svolgono “on desk” ed accertano:

- a) la conformità e la regolarità della realizzazione dell'operazione con quanto concordato nella convenzione sottoscritta con ciascuna Azienda sanitaria beneficiaria e nei progetti contenuti nel Piano di interventi approvato dall'O.I. rispetto all'avanzamento delle attività e la relativa tempistica, l'adeguatezza degli output prodotti sulla base di documenti descrittivi delle attività svolte, relazioni delle attività svolte, nonché di eventuali visite in loco;
- b) la coerenza e la completezza amministrativo-contabile e che l'importo dichiarato non superi quello approvato in fase di approvazione del progetto;

- c) la regolarità delle procedure utilizzate per l'attuazione del Progetto;
- d) la correttezza dell'importo dichiarato/richiesto a rimborso;
- e) la verifica che la domanda rimborso presentata assicuri il rispetto del limite di almeno il 5 % di avanzamento finanziario delle risorse assegnate ai singoli interventi descritti nelle schede allegato al Piano Operativo presentato dall'O.I.;
- f) l'elenco dei giustificativi di spesa, cioè che l'importo totale degli stessi (tenendo conto della pertinente ripartizione dei costi) corrisponda a quanto dichiarato nella domanda di rimborso;
- g) la disponibilità dei giustificativi di spesa (ad eccezione di quelli riferiti ai costi indiretti);
- h) la correttezza dell'imputazione percentuale dei costi indiretti sui costi diretti;
- i) la correttezza e la conformità della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista normativo;
- j) il rispetto del periodo di ammissibilità e delle tipologie di spesa consentite dalla normativa comunitaria e nazionale;
- k) la riferibilità della spesa al Beneficiario e al progetto;
- l) il rispetto del divieto di cumulo del contributo o dei finanziamenti comunitari a valere sullo stesso progetto
- m) il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità così come previsto dalla Convenzione con i Beneficiari.
- n) Rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente sanitaria in materia di personale e strutture impiegate.

Accertato quanto sopra descritto l'O.I. trasferisce alla AdG, per il tramite del sistema informatico messo a disposizione della AdG, le dichiarazioni di spesa sostenute dai Beneficiari.

Per tutto quanto non descritto nel presente paragrafo, si rimanda a quanto disposto nel Si.Ge.Co PNES con particolare riferimento al sistema elettronico e nella manualistica dell'AdG.

2.3.3. Irregolarità e recuperi

L'Organismo Intermedio, a seguito delle irregolarità rilevate prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico ai Beneficiari, è responsabile del recupero delle somme indebitamente corrisposte,

L'O.I. rileva prontamente la irregolarità e fornisce tempestivamente all'AdG ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili

L'O.I. tiene inoltre una registrazione dei dati e delle informazioni relativi alle irregolarità sul sistema messo a disposizione dall'AdG.

L'O.I. comunica all'AdG, entro il mese successivo al termine di ogni trimestre, le irregolarità riscontrate all'esito di un primo accertamento, a seguito delle valutazioni e delle verifiche di competenza secondo la procedura adottata dall'AdG. L'O.I. in merito a eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni finanziate dal PN provvede ad informare tempestivamente l'AdG del PN e l'Autorità di Audit (AdA).

Infine l'O.I. esamina le risultanze dei controlli effettuati dall'AdA e fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessaria a consentire un adeguato riscontro da parte dell'AdG.

3. IL CIRCUITO FINANZIARIO

I pagamenti disposti dalla Commissione europea a favore del Ministero della Salute avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo dei conti del periodo contabile e, ai sensi di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2021/1060, vengono trasferiti mediante girofondo dal conto corrente della Tesoreria Centrale dello Stato denominato "Ministero dell'Economia e delle Finanze –

Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie – finanziamenti CEE” al c/c n. 5833 intestato al Ministero della Salute presso la stessa Tesoreria Centrale dello Stato, denominato MSAL-SG-FONDI-UE-FDR L-183-87.

Allo stesso modo, i pagamenti disposti dall'IGRUE ex art. 1, legge n. 183/1987, a favore del Ministero della Salute, vengono trasferiti contestualmente ai pagamenti disposti dalla Commissione allo stesso c/c n. 5833 intestato al Ministero della Salute presso la Tesoreria Centrale dello Stato di cui sopra, mediante girofondo dal conto della Tesoreria Centrale dello Stato, denominato “Ministero dell'Economia e delle Finanze – Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie – finanziamenti nazionali”.

Per l'attuazione del Programma, e ai fini del pagamento delle spese che i beneficiari sono chiamati a sostenere in attuazione delle operazioni selezionate a valere delle risorse PN, gli OI possono richiedere all'AdG, attraverso il sistema SAP-IGRUE, la messa a disposizione (assegnazione) sulla contabilità speciale delle relative risorse.

In tal senso, il circuito finanziario prevede che nel momento in cui il beneficiario riceva dai fornitori di beni e servizi i documenti contabili emessi a fronte delle prestazioni (es. fatture) richieda all'OI il trasferimento delle risorse per il pagamento delle relative spese.

L'Organismo Intermedio, previa idonea verifica e validazione della documentazione trasferita dal beneficiario riguardante la congruità e la correttezza dei pagamenti da eseguire, trasmette all'AdG la richiesta di anticipazione delle risorse sulla contabilità speciale, corredata della documentazione a supporto, al fine di consentire ai beneficiari di eseguire i necessari pagamenti.

Le richieste dell'OI all'AdG dovranno essere corredate dai seguenti elementi:

- documentazione contabile (fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente);
- risultanze dell'attività di autocontrollo del beneficiario;
- verifiche dell'OI della documentazione trasmessa dal beneficiario, ai fini dell'accertamento della congruità e correttezza dei pagamenti da eseguire a cura del beneficiario stesso.

L'AdG – nei limiti delle risorse finanziarie del Programma disponibili sul proprio conto di contabilità speciale, di regola, l'ordine cronologico delle richieste pervenute dai differenti OI (fatta salva la necessità di ottimizzare la spesa per raggiungere i target finanziari del PN), metterà a disposizione di quest'ultimi, direttamente sul proprio conto di contabilità speciale, le anticipazioni finanziarie richieste al fine di consentire ai beneficiari l'effettuazione dei pagamenti.

In alternativa o in caso di indisponibilità di fondi sulla contabilità speciale dell'AdG, l'OI/beneficiario potrà provvedere con risorse proprie al pagamento delle spese necessarie all'attuazione delle operazioni selezionate a valere sul PN e chiederne successivamente il rimborso all'Autorità di Gestione.

La rendicontazione in via definitiva delle risorse, completa di tutta la documentazione di spesa (compresi i pagamenti quietanzati del beneficiario), è subordinata alle risultanze dei controlli di I livello da parte dell'AdG e delle ulteriori ed eventuali verifiche disposte dagli organismi e dalle autorità nazionali e comunitarie, anche giudiziarie, preposte alle funzioni di vigilanza e controllo della regolarità della spesa pubblica. In caso di esito positivo dei controlli di I livello effettuati dall'AdG, la spesa così controllata potrà essere comunicata all'UOFC per la conseguente certificazione alla CE.

In caso di eventuali irregolarità accertate, l'OI dovrà attivare tutte le procedure necessarie di competenza nei confronti del beneficiario per assicurare la refusione integrale o parziale delle somme illegittimamente trasferite.

4. SISTEMA ELETTRONICO

4.1. Descrizione, anche mediante un diagramma, del sistema o dei sistemi elettronici

4.1.1. Registrare e conservare in formato elettronico i dati di ciascuna operazione compresi, se del caso, i dati sui singoli partecipanti e una ripartizione dei dati sugli indicatori

Ai sensi dell'art. 69, paragrafo 8, del Regolamento (UE) 2021/1060 e relativo Allegato XIV, l'OI Regione Basilicata utilizza come sistema di scambio elettronico dei dati del PN Equità nella Salute il sistema gestionale **ReGiS**, sviluppato e reso disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nel solco di quanto previsto all' art. 1, comma 56, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) nonché dall'Accordo di Partenariato - Programmazione della politica di coesione 2021-2027.

Il Sistema ReGiS si configura quale sistema informatico per il supporto alle amministrazioni responsabili nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e dei relativi progetti finanziati. Le funzionalità applicative consentono infatti l'inserimento e la conseguente rilevazione di tutti i dati relativi all'attuazione del PN, assicurando il continuo e tempestivo presidio dell'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti, nonché del programma stesso. ReGiS garantisce integrazione, interoperabilità, razionalizzazione e scalabilità del parco applicativo attraverso la realizzazione di una soluzione basata su un'architettura modulare ed altamente flessibile.

Le funzionalità di ReGiS supportano le procedure gestionali tipiche di un Sistema di Gestione e Controllo e, attraverso di esse, si dispone di uno strumento che, da un lato, supporta la gestione e il monitoraggio del Programma nonché la selezione, la gestione e il monitoraggio dei singoli progetti, la rendicontazione delle spese sostenute, dei risultati raggiunti in ambito di progetto e di Programma; dall'altro, storicizza i dati rilevati a sistema in modalità strutturata, a disposizione dei soggetti auto-rizzati a vario titolo; infine, consente l'archiviazione di tutta la documentazione inerente al Programma e ai progetti selezionati, utile sotto il profilo amministrativo.

ReGiS è una soluzione che si basa su un'architettura modulare ed altamente flessibile, che consente di percepire la governance completa del Programma, di beneficiare di una rete integrata dei processi di gestione e controllo, di garantire l'efficientamento dei processi amministrativi e la massima trasparenza in ordine ad uso delle risorse e risultati, oltre ad una cooperazione applicativa con altri Sistemi e Banche dati, utile a favorire il principio del single input. Le principali banche dati con cui ReGiS coopera sono: il sistema CUP per l'identificazione univoca dei progetti, la banca dati dell'ANAC per le informazioni relative alle procedure di affidamento, il sistema di Anagrafe tributaria per l'allineamento dei Codici Fiscali/P.IVA dei soggetti correlati, Registro Nazionale Aiuti, Infocamere, i sistemi del MEF quali BDU e BDAP, nonché con altri sistemi della Commissione Europea o banche dati inter-nazionali quale SFC, Arachne, Orbis.

Il sistema ReGiS è basato, da un punto di vista tecnologico e infrastrutturale, sulla piattaforma SAP ed offre specifiche funzionalità per poter registrare, gestire e monitorare l'avanzamento degli indicatori finanziari e dei target definiti con la Commissione Europea, riferiti agli output e ai risultati associati alle Priorità del PN.

Il sistema ReGiS risponde ai principi di informazione e trasparenza nei confronti degli organi preposti al controllo e prescritti dalla normativa europea e nazionale, assicurando tracciabilità e trasparenza delle operazioni e l'efficienza nello scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Programma.

Accesso al sistema e funzionalità disponibili

Il Sistema ReGiS, accessibile dall'indirizzo pubblico <https://regis.rgs.mef.gov.it>, prevede l'accesso nominale degli utenti, garantendo, attraverso la profilatura di tutti i soggetti che vi operano, affidabilità e

sicurezza per le operazioni effettuate. La diversificazione delle attività svolte dai singoli utenti determina l'assegnazione di specifiche tipologie di profilo e di visibilità.

Avranno accesso al sistema ReGiS, per l'espletamento delle attività di rilevazione e validazione dei dati di propria competenza, tutti i soggetti beneficiari di progetti finanziati a valere sul Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, l'Autorità di Gestione del Programma, gli Organismi Intermedi e le relative strutture a vario titolo coinvolte e responsabili di funzioni specifiche quali funzioni contabili, funzioni di verifica di gestione, etc.

Il beneficiario, o altra struttura interessata alla navigazione di ReGiS, dovrà presentare specifica richiesta di profilazione dei propri utenti per accedere al sistema, da inoltrare all'Autorità di Gestione all'indirizzo e-mail pnequitanellassalute@sanita.it.

I principali ambiti tematici gestiti sul sistema ReGiS sono:

- Programmazione finanziaria delle risorse del Piano/Programma: il modulo consente di avviare l'intero processo di gestione di un Programma, la sua storicizzazione, oltre all'eventuale e successivo processo di riprogrammazione.
- Cronoprogramma procedurale Priorità/azione: il modulo consente la sorveglianza e il monitoraggio delle fasi procedurali attuative associate a Priorità e/o azioni specifiche del Programma e di cogliere in via anticipata eventuali criticità, consentendo il supporto ai processi decisionali e l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi. Le funzionalità disponibili consentono all'AdG di redigere la programmazione di dettaglio delle procedure attuative previste da ognuna delle Priorità/azioni, al fine di:
 - verificare che le attività previste in sequenza assicurino la effettiva realizzabilità dei target corrispondenti entro le scadenze concordate a livello europeo;
 - consentire il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione e individuare precocemente possibili scostamenti tra quanto pianificato e quanto effettivamente realizzato.
- Gestione delle deleghe agli Organismi Intermedi: il modulo consente di censire gli atti di delega e il perimetro di competenza degli OOII (priorità e/o specifici obiettivi di competenza all'interno del PN, cono di visibilità degli OOII, compiti assegnati agli OOII, Piani Operativi)
- Attivazione e configurazione delle procedure di attivazione: il modulo permette di censire sulla piattaforma le procedure amministrative utili alla selezione dei progetti ammissibili al finanziamento. Si parte dalla registrazione degli estremi della Procedura di Attivazione (PRATT), che rappresenta l'atto o iniziativa amministrativa adottata per individuare i progetti da finanziare e i rispettivi beneficiari (per esempio tramite provvedimenti di riparto, bandi, avvisi pubblici, procedure negoziate, etc.). Si procede quindi all'inserimento dei riferimenti relativi agli atti amministrativi (convenzione, decreto di assegnazione, contratto, atto d'obbligo, etc.) che disciplinano i rapporti giuridici tra l'AdG/OI e il beneficiario, definendo gli obblighi in capo ai soggetti, nonché le modalità di realizzazione, la durata e le risorse attribuite per l'esecuzione delle attività progettuali. In ultimo si registrano i singoli progetti finanziati, individuati univocamente mediante il co-dice CUP ed un codice locale di progetto (CLP).
- Configurazione e gestione delle operazioni: il modulo permette al beneficiario di gestire la fase di attuazione dei progetti già ammessi al finanziamento per il tramite di una PRATT. La creazione del progetto avviene a valle dell'ammissione al finanziamento da parte dell'Autorità di Gestione/OI (sia in presenza di progetti a regia che di progetti a titolarità). Tutte le informazioni registrate negli altri moduli vengono utilizzate o comunque rese disponibili al beneficiario e all'AdG/OI all'interno del modulo "Configurazione e Gestione delle Operazioni" andando a costituire il fascicolo di progetto che sarà composto da tutta la documentazione generata dal sistema o caricata in esso a comprova delle attività e delle spese progettuali.

- Rendicontazione e controllo delle spese/costi maturati: il modulo consente la creazione, la gestione e l'invio dei rendiconti ai soggetti deputati alla verifica formale degli stessi. Si specifica che in ReGiS si possono gestire:
 - rendiconti di progetto, elaborati da parte beneficiari ed inviati da questi ultimi all'AdG/OI per effettuare le verifiche e rendicontare le spese, i costi maturati o i risultati realizzati a valere su un Progetto;
 - dichiarazioni di spesa, redatti dall'AdG a favore della funzione contabile e composti dalle spese/costi maturati presenti nei rendiconti di progetto presentati dai beneficiari;
- Rendicontazione e controllo degli indicatori: il modulo permette all'AdG di aggiornare l'avanzamento degli indicatori associati alle Priorità del PN e di procedere con la successiva consuntivazione a favore della funzione contabile.
- Validazione: il modulo consente di soddisfare, in particolare, due finalità: una amministrativa ed una tecnica. A livello amministrativo, attraverso una correlata assunzione di responsabilità, l'AdG/OI attesta che ciò che è stato inserito a sistema sia corretto e valido. Mentre, a livello tecnico, tale processo permette di storicizzare i dati ai fini della reportistica e, quindi, del monitoraggio delle iniziative.
- Reporting: la funzionalità permette all'utente di consultare in qualsiasi momento le informazioni chiave legate alla gestione e al monitoraggio delle attività relative alla pianificazione e all'attuazione dei progetti legati al Programma.
- Integrazione con banche dati esterne: come detto, ReGiS garantisce l'integrazione con sistemi e banche dati esterni e l'interoperabilità con sistemi locali delle Amministrazioni agevolando l'acquisizione delle informazioni e garantire qualità e centralità delle stesse. In particolare, il sistema informativo ReGiS si integra con le maggiori banche dati nazionali come, ad esempio:
 - Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
 - il DIPE per la verifica ed il recupero delle informazioni relative al CUP;
 - ANAC per le informazioni relative alle aggiudicazioni (CIG);
 - Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) per recuperare i dati di spesa (pagamenti e fatture);
 - Anagrafe Tributaria e InfoCamere per le informazioni anagrafiche dei soggetti di interesse;
 - Arachne in modalità di integrazione manuale tramite estrazione di file xml contenenti dettagli ed informazioni relativi a anagrafiche e progetti, soggetti d'interesse e contratti;
 - Sistema finanziario IGRUE SAP al fine della gestione delle richieste di erogazione e della gestione del rendiconto pervenuto.

4.1.2. *Garantire che le registrazioni o i codici contabili di ciascuna operazione siano registrati e conservati e che queste registrazioni o codici forniscano i dati necessari all'elaborazione delle domande di pagamento e dei conti*

Il sistema ReGiS permette all'Organismo Intermedio Regione Basilicata di registrare e conservare in un sistema elettronico per ciascuna operazione dei dati necessari a fini della sorveglianza, della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit e assicura, inoltre, la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 72.1 e) del Regolamento (UE) 2021/1060.

I dati, compresi quelli su singoli partecipanti, sono registrati e conservati per ogni operazione, in modo da consentire l'aggregazione ove ciò sia necessario ai fini della sorveglianza, della valutazione, della gestione finanziaria, della verifica e dell'audit, anche attraverso l'utilizzo di una reportistica dedicata.

Quanto sopra, in termini informativi, riguarda:

- Censimento dei dati di dettaglio relativi al Programma (struttura programmatica, indicatori di risultato e di output, piano finanziario, riprogrammazioni, etc.);
- Censimento dei progetti finanziati dal Programma (informazioni anagrafiche, piano finanziario, quadro economico, previsioni di spesa, riprogrammazioni, economie di gestione, soggetti, etc.);
- Raccolta e tracciamento dei dati di dettaglio sugli avanzamenti finanziari, economici, fisici, procedurali, a livello di singola operazione e di singola spesa;
- Gestione dei flussi finanziari di erogazione delle risorse;
- Gestione delle attività di controllo di I livello che vengono registrate nell'applicativo a livello di singola operazione e risultano consultabili dagli utenti abilitati, tra gli altri, dall'AdG e dall' Unità operativa che svolge la funzione contabile;
- Gestione delle attività connesse alla certificazione delle spese, gestione degli "importi negativi" (ritiri e detrazioni), a cura dell'Unità operativa che svolge la funzione contabile;
- Gestione degli adempimenti periodici di monitoraggio;
- Gestione delle azioni connesse alla chiusura del PN.

Gli indicatori di risultato e output del PN vengono censiti e salvati nel sistema corredati da un set informativo che garantisce la coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060. Il sistema sarà di ausilio per il censimento di tutti gli indicatori garantendone il monitoraggio costante a livello di singolo progetto.

Con specifico riferimento ai dati il cui caricamento è a carico del beneficiario, il ReGiS contiene il modulo denominato Configurazione e Gestione delle Operazioni, Anagrafica Progetto – Gestione, adibito alla funzionalità di caricamento diretto dei dati dei progetti nelle seguenti sezioni:

Anagrafica di Progetto: tra cui, priorità e azione, dettagli anagrafici del CUP, le date di inizio e fine, la tipologia di operazione, la localizzazione geografica, campo di intervento, etc. Nel caso di utilizzo diretto di ReGiS, dopo la creazione del progetto da parte dell'AdG/OI, tali dati saranno già richiamati sul sistema attraverso i servizi di interoperabilità con il sistema DIPE/CUP;

Soggetti Correlati: i soggetti a qualunque titolo coinvolti nel progetto, con vari ruoli (per esempio, beneficiario, realizzatore/aggiudicatario, destinatario). Attraverso i servizi di interoperabilità con i sistemi BDAP e Anagrafe Tributaria, sulla base del Codice Fiscale/Partita IVA, vengono richiamati i dati anagrafici dei diversi soggetti;

Gestione delle fonti: informazioni sul Finanziamento del progetto nel suo complesso, indicando le Fonti e gli importi di ciascuna di esse. Inserisce inoltre il Costo Ammesso ovvero la quota di Finanziamento a valere sul PNES;

Cronoprogramma/

Costi/Indicatori: l'iter procedurale di progetto con le date previste ed effettive per l'avvio e la conclusione degli step predefiniti sulla base della tipologia di operazione, il Piano dei costi indicante gli importi previsti ed effettivi per le varie annualità del progetto, il quadro economico e gli indicatori definiti per indicare il contributo alle strategie/obiettivi della Priorità e azione a cui il progetto è associato;

Procedura di aggiudicazione: i dati sulle procedure di aggiudicazione realizzate nell'ambito del progetto e l'elenco dei soggetti appaltatori ed eventuali subappaltatori legati alle aggiudicazioni;

Gestione spese: i pagamenti sostenuti o i costi maturati nell'ambito del progetto, i relativi giustificativi di spesa e i soggetti Percettori.

In fase di gestione dell'avanzamento finanziario, il beneficiario è tenuto a registrare l'avanzamento finanziario del Progetto alimentando sul sistema ReGiS i seguenti dati:

- a) impegni giuridicamente vincolanti;
- b) pagamenti;
- c) giustificativi di spesa;
- d) documentazione Amministrativo / Contabile (quali ad esempio provvedimenti di liquidazione, atti di approvazione SAL, certificati di regolare esecuzione, etc.).

In fase di gestione dell'avanzamento fisico, il beneficiario è tenuto a registrare l'avanzamento fisico del progetto alimentando (caricando) sul sistema ReGiS i seguenti dati:

- a) valore realizzato degli indicatori relativi al contributo del progetto ai target delle Priorità;
- b) valore realizzato degli indicatori di Programma associati alle Priorità;
- c) upload della documentazione a supporto.

In fase di gestione dell'avanzamento procedurale, il beneficiario è tenuto a registrare l'avanzamento procedurale del progetto sul sistema, attraverso le seguenti azioni:

- a) aggiornamento date di inizio e fine previste ed effettive del Cronoprogramma (Iter di Progetto);
- b) inserimento del CIG e delle eventuali procedure di affidamento;
- c) completamento dati relativi alle procedure di aggiudicazione e alla realizzazione dei lavori/servizi;
- d) caricamento dell'eventuale documentazione a supporto (es. documentazione relativa alla gara).

Nell'ambito del processo di validazione dei dati di monitoraggio, in fase di immissione dei dati di progetto, il beneficiario, grazie alle funzionalità offerte dal sistema, esegue i primi controlli automatici finalizzati a garantire la completezza e la coerenza delle informazioni, che sono periodicamente sottoposte alla validazione da parte dell'Autorità di Gestione.

Utilizzo dei dati per gli adempimenti dell'Organismo Intermedio Regione Basilicata

Nel corso dell'attuazione dei progetti e nell'ambito delle previste procedure di supporto alla gestione e monitoraggio, le strutture dell'Organismo Intermedio garantiranno un efficace flusso operativo, realizzato in coordinamento con il soggetto beneficiario e con l'Autorità di Gestione, per la registrazione, la raccolta, la conservazione e la trasmissione dei dati di monitoraggio coerenti con il set informativo richiesto dall'Allegato XVII del Reg. (UE) 2021/1060 e con il Protocollo Unico di Colloquio del Sistema Nazionale di Monitoraggio del MEG-RGS-IGRUE.

A tal fine, mediante una costante attività di monitoraggio, l'OI del PN Equità nella Salute provvede a:

- verificare la completezza e l'eshaustività del dato inserito dal beneficiario (quantità);
- accertare l'accuratezza, l'omogeneità e coerenza del dato inserito (qualità);
- confermare i dati di avanzamento progettuale (validazione);
- trasmettere i suddetti dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio MEF-IGRUE (trasmissione);
- elaborare su tali dati specifiche attività di approfondimento a supporto dei processi strategici e decisionali dell'AdG e dell'Autorità politica (analisi di supporto).

In particolare, l'attività di analisi dei dati, anche in forma aggregata, permetterà la risposta a precisi adempimenti previsti dal Reg. (UE) 2021/1060 in capo all'Autorità di Gestione, in tema di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del Programma e in particolare per:

- il monitoraggio dati di avanzamento, ex art. 72, par. 1, lettera e) (in conformità con l'Allegato XVII)
- la trasmissione dei dati alla CE, ex art. 42, nelle 5 scadenze annuali previste (31/01; 30/04; 31/07; 30/09 e 30/11)
- la verifica di efficacia dell'attuazione, ex art. 16 (cd. performance framework);
- il supporto alle attività di valutazione.

Al fine di garantire l'efficace, efficiente e tempestiva raccolta dati per il monitoraggio, la valutazione, la gestione e rendicontazione del Programma, per il tramite di ReGiS è possibile alimentare continuamente il sistema informativo da parte dei beneficiari, assicurando le già citate attività di verifica di completezza, coerenza e qualità dei dati inseriti e validare in maniera continuativa i dati di avanzamento inseriti dai beneficiari, individuando eventuali ritardi o omissioni, anche parziali, nel caricamento dei dati, non debitamente giustificate e che possono rappresentare elementi di criticità per il rispetto dei tempi di realizzazione ovvero di conseguimento degli obiettivi individuati.

La struttura di controllo individuata all'interno dell'AdG, attraverso il sistema ReGiS, potrà verificare le informazioni e i dati sull'avanzamento procedurale e finanziario per ogni singolo progetto e sul conseguimento dei target delle Priorità 1 e 2 del Programma preventivamente alla presentazione delle Domande di Pagamento. In particolare, sarà possibile registrare nel sistema informativo ReGiS gli esiti delle verifiche condotte e garantire la messa in atto delle necessarie misure correttive nei casi riscontrati di irregolarità, ovvero di frode, corruzione, conflitto d'interesse e doppio finanziamento.

4.1.3. Mantenere registrazioni contabili o codici contabili distinti delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari

Il Sistema permette la registrazione e la conservazione dei dati contabili di ciascuna operazione, funzionali all'elaborazione delle domande di pagamento e dei conti.

Il sistema ReGiS, difatti, anche in considerazione della cooperazione con il sistema finanziario SAP IGRUE, permette il censimento e la codificazione di tutte le fonti finanziarie associate alle diverse Priorità del Programma, nonché la piena registrazione, codificazione e monitoraggio degli elementi di natura finanziaria collegati all'attuazione del Programma e dei relativi Progetti.

A livello di singolo progetto, il beneficiario, ha a disposizione specifiche funzionalità per l'inserimento e registrazione dei dati relativi a:

- impegni giuridicamente vincolanti
- giustificativi di spesa
- pagamenti a costi reali
- pagamenti a costi semplificati
- rendicontazioni di progetto (domanda di rimborso delle spese sostenute a livello di operazione)

A livello di Programma, l'Autorità di Gestione, ha a disposizione specifiche funzionalità per l'inserimento e registrazione dei dati relativi a:

- fonti finanziarie del Programma (FESR, FSE+)
- trasferimenti finanziari dall'AdG all'OI e al beneficiario
- domande di pagamento alla CE, ex art. 51.b) del Reg. (UE) 2021/1060 (richiesta di pagamento delle spese sostenute a livello di Programma)

4.1.4. Registrare tutti gli importi ritirati durante il periodo contabile di cui all'articolo 98, paragrafo 3, lettera b), e detratti dai conti di cui all'articolo 98, paragrafo 6, e le motivazioni di tali ritiri e detrazioni

Il sistema consente la registrazione e la conservazione dei dati contabili di ciascuna operazione, la tenuta dell'elenco delle spese e dei pagamenti liquidati. Tali informazioni saranno consultabili anche mediante l'estrazione di apposita reportistica per la ricostruzione delle spese dichiarate e del relativo periodo contabile.

Difatti, ogni entità gestita in ReGiS (fonte, priorità programma, progetto, procedura di affidamento, pagamento, giustificativo, etc.) è dotata di un proprio codice tecnico di sistema (id tecnico univoco associato ad ogni entità gestita) e un codice amministrativo (es: CUP, CIG, Nr pagamento, Nr fattura,

etc). Tale puntuale codificazione permette in ogni fase di gestione amministrativa la rilevazione e codificazione contabile con particolare riferimento alle fasi di elaborazione delle domande di pagamento e di predisposizione dei conti e di trasferimento del contributo pubblico ai beneficiari sulla base di opportune domande di rimborso che saranno predisposte e trasmesse dal beneficiario attraverso specifiche funzionalità di ReGiS presenti a livello di progetto.

4.1.5. Indicare se i sistemi sono effettivamente funzionanti e possono registrare in maniera affidabile i dati indicati nella data in cui viene compilata la descrizione di cui al punto 1.2

Il sistema, oltre a consentire di registrare e conservare in formato elettronico i dati contabili di ciascuna operazione, consente di registrare anche i dati degli importi da recuperare, recuperati, irrecuperabili e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione o di un programma.

E' inoltre presente la documentazione relativa ai controlli di primo livello, verbali delle visite di controllo, schede OLAF nonché documentazione relativa agli esiti delle verifiche di controllo di secondo livello e la documentazione relativa alla certificazione delle spese effettuata dall'UOFC.

4.1.6. Descrivere le procedure atte a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei sistemi elettronici

Il sistema ReGiS, sviluppato e reso disponibile dalla Ragioneria Generale dello Stato, è già operativo e funzionante, correntemente in uso per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

È opportuno rappresentare che l'Autorità di Gestione del PN Equità nella Salute, ai fini della efficace rispondenza di ReGiS al proprio Programma, ha intrattenuto una serie di interlocuzioni con SOGEI. Pertanto, il sistema informativo, nel corso del 2024, sarà oggetto di specifiche attività di sviluppo evolutivo e adeguativo che saranno realizzate in parallelo con il suo utilizzo e organizzate, in cluster di sviluppo, al fine di non intralciare il pieno utilizzo a supporto dei processi attuativi del Programma e dei progetti finanziati.

In considerazione di tali attività di adeguamento e modifica, le sezioni del presente Si.Ge.Co riferite al sistema informativo, nonché la relativa manualistica, potranno essere suscettibili di modifiche e integrazioni nel corso dei prossimi mesi. Nelle more dell'attività di sviluppo e adeguamento del sistema informativo, i dati e la documentazione relativi alle operazioni ammesse a finanziamento sul Programma, alla data della predisposizione del presente documento, sono raccolti extra sistema.

4.1.7. Descrivere le procedure atte a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei sistemi elettronici

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 72.1 e) del Regolamento (UE) 2021/1060 il sistema elettronico assicura la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti attraverso procedure di profilatura e accessi nonché di sicurezza, recovery e conservazione dei dati secondo quanto riportato nei documenti tecnici di identificazione dei requisiti dei servizi applicativi e infrastrutturali delle competenti strutture IT dell'Amministrazione e del soggetto responsabile della tenuta e gestione del Sistema elettronico.

Il sistema ReGiS è installato presso i server del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato. L'installazione di ReGiS, oltre all'ambiente ufficiale di produzione, prevede anche appositi ambienti di test e di pre-produzione, in grado di garantire le opportune attività di verifica di tutte le evoluzioni e correzioni intervenute, consentendo, in questo modo, ai beneficiari di poter disporre della massima affidabilità e sicurezza del dato.

Il sistema informativo consente l'accesso agli utenti mediante profilatura personale, basata su specifici ruoli e permessi, concessi e gestiti in maniera centralizzata dal Mef-RGS in coordinamento e su espressa richiesta dell'AdG del Programma. I diritti di accesso sono personali ed esclusivi di ciascun utente registrato; mantiene inoltre traccia dell'accesso degli utenti e delle relative CRUD applicative (modifiche, eliminazioni, disattivazioni, validazioni e svalidazioni dati) attraverso la registrazione dei log di accesso, consultabili mediante procedure di back-end. Detto sistema permette la storicizzazione di tutte le modifiche effettuate e degli aggiornamenti apportati ai dati.

Il database in argomento è sottoposto a procedure standard di salvataggio, predisposte per tutti i database operanti presso il MEF-RGS, consentendo di eseguire il *recovery* dello stesso alla data dell'ultimo salvataggio. I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale applicabile e, in particolare, in conformità al principio di "minimizzazione", in base al quale i dati personali devono essere "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per i quali sono trattati".

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

L'Articolo 4 ("Trattamento e protezione dei dati personali") del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 prevede che "Gli Stati membri e la Commissione sono autorizzati a trattare i dati personali solo se necessario al fine di adempiere i rispettivi obblighi a norma del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza, la rendicontazione, la comunicazione, la pubblicazione, la valutazione, la gestione finanziaria, le verifiche e gli audit e, se del caso, per determinare l'idoneità dei partecipanti. I dati personali sono trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio [77], a seconda dei casi".

In fase di progettazione di ciascuna procedura volta all'erogazione di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie che implichi, anche in via solo potenziale, il trattamento di dati personali da parte del Ministero dell'Organismo Intermedio Regione Basilicata, quest'ultimo, in qualità di titolare del trattamento per una parte delle attività di gestione e controllo, definisce pertanto specifiche misure volte a garantire che i controlli di I livello tutte le attività avvengano nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini di cui sopra, occorre tenere conto in primo luogo dei principi generali di cui all'art. 5 del GDPR, ossia:

- trasparenza: necessaria comunicazione all'interessato delle modalità con le quali avverrà il trattamento e dei diritti che l'interessato potrà esercitare, mediante apposita informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR;
- liceità: necessità che il titolare del trattamento individui una valida base giuridica per il trattamento dei dati personali;
- correttezza: obbligo di trattare i dati senza cagionare danni ingiusti, o discriminazioni illegittime all'interessato;
- limitazione delle finalità: obbligo per il titolare di raccogliere i dati per scopi specifici, espliciti e legittimi, senza porre in essere trattamenti ulteriori non compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti;
- minimizzazione dei dati: obbligo per il titolare di trattare solo i dati personali necessari allo scopo.

In tal senso, il titolare, ove possibile in relazione agli scopi del trattamento, dovrebbe disporre il trattamento del minor numero possibile di dati personali, o anche ricorrere a dati aggregati o anonimizzati;

- accuratezza: necessità che i dati personali siano accurati e aggiornati. Il titolare deve, a tal fine, intraprendere ogni ragionevole misura per garantire la cancellazione o la rettifica dei dati personali inesatti;
- limitazione della conservazione: necessità che i dati personali siano conservati in una forma che consenta l'identificazione degli stessi per un tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. In base a tale criterio, il titolare dovrebbe adottare e far applicare apposite “politiche di conservazione”, per individuare il periodo di conservazione dei vari dati, sulla base di motivazioni specifiche;
- integrità e riservatezza: necessità di protezione dei dati rispetto a possibili violazioni, che possono, ad esempio, riguardare l'accesso illegale, la perdita, la distruzione o il danneggiamento accidentale dei dati medesimi, utilizzando tecniche appropriate o misure organizzative;
- responsabilità: obbligo per il titolare di adempiere agli obblighi di protezione dei dati e di dimostrare l'adequazione delle misure adottate per proteggere i diritti degli interessati.

L'art. 25 del GDPR e le «Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default», adottate dall'European Data Protection Board (EDPB) il 20 ottobre 2020, individuano gli elementi che il titolare deve prendere in considerazione per effettuare le proprie valutazioni volte ad individuare misure tecniche ed organizzative da adottare, ossia:

- I. stato dell'arte: necessità che il titolare, nel determinare le misure, tenga conto degli attuali progressi nella tecnologia disponibile sul mercato. Lo stato dell'arte è dunque un concetto dinamico, che dovrebbe essere valutato costantemente nel contesto del progresso tecnologico;
- II. costo di implementazione: parametro da tenere in considerazione ai fini della scelta di soluzioni efficaci ma economicamente convenienti, secondo una logica di miglior rapporto qualità prezzo;
- III. natura del trattamento: caratteristiche intrinseche del trattamento;
- IV. ambito di applicazione del trattamento: perimetro e dimensione del trattamento;
- V. contesto del trattamento: circostanze nelle quali il trattamento si colloca e che possono incidere sullo stesso;
- VI. finalità del trattamento: scopo che il trattamento intende raggiungere;
- VII. quantità dei dati personali raccolti: le scelte in merito alla definizione del trattamento dovrebbero prendere in considerazione la sussistenza di rischi maggiori quando si raccolgono grandi quantità di dati personali;
- VIII. portata del trattamento: il trattamento deve essere limitato ai dati necessari al perseguimento delle specifiche finalità. Relativamente ai dati ritenuti necessari, occorrerà inoltre effettuare un bilanciamento, per valutare se il sacrificio del dato personale sia compensato dal raggiungimento delle finalità del trattamento. In caso di estensione del trattamento per “finalità compatibili”, i titolari devono inoltre applicare con rigore la procedura di cui all'art. 6, par. 4 del GDPR e mantenere il trattamento entro le ragionevoli aspettative degli interessati;
- IX. periodo di conservazione: i dati personali raccolti non possono essere conservati a meno che ciò non risulti necessario ai fini del trattamento o di altro scopo compatibile ai sensi dell'articolo 6, par. 4 del GDPR.
- X. In ogni caso, il titolare deve limitare la conservazione al periodo di tempo necessario al raggiungimento delle finalità. Al termine del suddetto periodo, i dati devono essere cancellati per impostazione predefinita o anonimizzati, sulla base di procedure interne adottate dal titolare;
- XI. accessibilità: il responsabile del trattamento dovrebbe limitare la possibilità di accedere ai dati, nonché le relative tipologie di accesso, sulla base di una valutazione di necessità. Parallelamente, il titolare deve garantire l'accessibilità dei dati personali ai soggetti che hanno concreta necessità degli stessi, ad esempio in situazioni emergenziali o comunque critiche;

- XII. rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche: rischi, identificati dal titolare, che il trattamento determini violazioni ai diritti e alle libertà delle persone fisiche. Tali rischi devono essere analizzati sia in termini di probabilità della loro concretizzazione, che in termini di gravità.
- XIII. In ragione di quanto sopra, il Ministero – tenendo conto, tra l'altro, considerazione della tipologia di dati trattati (ad es., dati anagrafici, dati sanitari, dati reddituali), della tipologia di soggetti interessati (ad es., minori, anziani, malati cronici, senza tetto), del numero di interessati coinvolti e del volume di dati trattati, nonché in considerazione dell'Allegato conformità all'Allegato I del Regolamento Europeo n. 1057/2021 recante «Indicatori comuni per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente» che prevede che i valori degli indicatori comuni di output per i partecipanti (partecipanti con disabilità, cittadini di paesi terzi, partecipanti di origine straniera, minoranze, senzatetto o persone colpite da esclusione abitativa, partecipanti provenienti da zone rurali) possano essere determinati sulla base delle stime informate fornite dal beneficiario –, l'OI potrà valutare, a seconda dei casi:
- la definizione di un modello di governance dei dati personali e l'individuazione di compiti e funzioni delle entità coinvolte (acquisizione di flussi di dati aggregati e anonimi da parte del soggetto attuatore in merito alle prestazioni erogate; acquisizione, anche campionaria, dei dati dei singoli fruitori e delle prestazioni agli stessi erogate);
 - la predisposizione di una informativa da sottoporre agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;
 - la predisposizione di una valutazione di impatto, ai sensi degli artt. 35 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, necessaria, tra l'altro, quando il trattamento è qualificabile come «trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, par. 1 del Regolamento», ai sensi dell'art. 35, par. 3, lett. b), del GDPR e del Provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018 dell'Autorità Garante della Privacy.

Quanto al suo contenuto, la valutazione d'impatto, ove elaborata, dovrà comprendere:

- I. la descrizione dei trattamenti da svolgere e delle relative finalità;
- II. l'analisi circa la conformità di tali attività ai principi di finalità, minimizzazione e proporzionalità del trattamento di cui all'art. 5 GDPR;
- III. la valutazione dei rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati;
- IV. l'indicazione delle misure da adottare per neutralizzare o mitigare tali rischi;
- V. specifiche misure di sicurezza, tecniche e organizzative, volte a prevenire violazioni dei dati personali quali perdita, usi illeciti o non corretti dei dati ed accessi non autorizzati;
- VI. il conferimento di una nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e di nomine a soggetti incaricati del trattamento, nonché ad amministratori di sistema;
- VII. lo svolgimento di consultazioni/interlocuzioni con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- VIII. lo svolgimento di formazione specifica nei confronti di soggetti incaricati e agli amministratori di sistema;
- IX. predisposizione di accordi di data-protection per lo scambio di dati personali con soggetti pubblici e/o privati.